



28023 /11

ESENTE DIRITTI - ESENTE BOLLI - ESENTE REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Disciplinare
notaio

R.G.N. 28449/2010

Cron. 28023

Rep.

Ud. 17/11/2011

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Rel. Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28449-2010 proposto da:

CONSIGLIO DISTRETTUALE NOTARILE ANCONA ,
elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44,
presso lo studio dell'avvocato MAZZOLI PAOLO, che lo
rappresenta e difende;

- ricorrenti -

~~nonché contro~~

2011

3040

B [] V [] [] ;

- intimati -

Nonché da:

B [] V [] []

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COLA RENATO, BORTOLUZZI PAOLO;

- *ricorrenti incidentali* -

nonchè contro

CONSIGLIO DISTRETTUALE NOTARILE ANCONA ;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 11/2010 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l'Avvocato *Bortoluzzi Paolo*;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA *che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.*

9

3

Ricorso n. 28449/10

Svolgimento del processo

Con pronunzia del 25.6.2009, la Commissione Regionale di disciplina del notariato per i distretti Marche ed Umbria, applicava al notaio V [] B [], con sede in Ancona, la sanzione pecuniaria di €. 10.000,00, avendo accertato l'illecito disciplinare di cui all'art. 47, c. 2, del codice deontologico per aver violato il principio della personalità e di qualità della prestazione, come desumibile dall'eccessivo numero di atti redatti dal 17 dicembre 2007 al 28 dicembre dello stesso anno, dal che se ne deduceva la violazione del principio di personalità della prestazione, nonché della qualità della stessa, poiché il numero degli atti redatti era sintomatico di una frettolosa ed inadeguata indagine della volontà delle parti e di una frettolosa lettura degli atti.

La corte di appello di Ancona, adita dal notaio, con sentenza depositata il 29.5.2010, revocava il provvedimento disciplinare. La corte di merito, soffermandosi sulla necessità di una prova specifica circa la frettolosità di redazione, riteneva che la struttura materiale dell'atto non deve essere praticata mediante impiego di energia manuale del notaio, bastando la sua direzione e che non era dimostrato nella fattispecie che la lettura degli atti fosse stata frettolosa ed inadeguata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio distrettuale notarile di Ancona.

Resiste con controricorso il notaio B [] V [], che ha anche presentato memoria.

Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

9

1.1. Con il primo motivo di ricorso il Consiglio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 147, c. 1, lett. a) l. 16.2.1913 n. 89, art. 17 lett. c), 36, 37 e 423 dei principi di deontologia professionale.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697, degli artt. 2727-2728 e 2729 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, non potendo ritenersi con la Corte di appello che la lettura fosse scarsamente importante per alcune categorie di atti, mentre correttamente la commissione disciplinare aveva osservato che l'agevole comprensibilità degli atti fosse incompatibile con i tempi di redazione.

2.1. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi vanno accolti per quanto di ragione. Il ricorrente sostanzialmente lamenta la violazione degli artt. 17, 36, 37, 42 del codice deontologico, atteso che la corte di appello, soffermandosi sulla necessità di una prova specifica circa la fretteosità di redazione, ha ritenuto la lettura e la contestuale indagine sulla volontà delle parti non fossero più al passo con i tempi, sicchè ha deciso per l'irrilevanza della tempistica di redazione, che emergeva dagli atti e nel pieno contrasto con la normativa professionale applicabile alla categoria.

2.2. Osserva preliminarmente questa Corte che l'attività professionale del notaio è contrassegnata da un'assoluta personalità ed indelegabilità delle proprie funzioni, come rilevasi da una serie di norme.

L'art. 47 l. n. 89/1913 statuisce che il notaio indaga sulla volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto, cui è strettamente

g

5

connessa la lettura, atteso che è in questa fase, contrassegnata dalla contemporanea presenza delle parti, che emerge il riscontro finale della corretta individuazione di tale volontà e dell'adeguata trasposizione nel testo predisposto.

Questi principi sono anche affermati dagli artt. 36 e 37 del codice deontologico, nonché dall'art. 42, che alla lett. c) prevede che il notaio deve dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili ad integrazione della lettura dell'atto, dall'art 51, n. 8 l. n. 89/1913 e 67 r.d. n. 1326/1914. Tali norme ribadiscono che spetta al notaio, dopo aver dato lettura dell'atto, chiedere alle parti se quanto trascritto sia conforme alle loro volontà.

3.1. L'attività del notaio è dunque contrassegnata dalla personalità e dalla qualità della prestazione nelle varie fasi in cui si articola, non necessariamente tutte contestuali, ma funzionalmente collegate, che trovano la loro sintesi nella lettura dell'atto che deve essere effettuata personalmente dal notaio, con le modalità dette (art. 47, 51, n. 8, l. n. 89/1913, art. 67 r.d. n. 1326/1914 e 42 Cod. deontologico).

Tale è l'importanza della lettura dell'atto che l'art. 49 dei principi deontologici prevede che sugli atti a raccolta pubblica o autenticata, deve essere indicata l'ora della sottoscrizione.

3.2. Dal complesso delle norme riscontrate emerge dunque che la fretteolosità è incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorché il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni.

4.1. La corte di merito non si è attenuta a tali principi, giacché se è vero che la normativa vigente non prescrive una contestualità o sequenzialità diretta tra le fasi di indagine della volontà delle parti, di redazione dell'atto, e di lettura

4

6

dello stesso, cosicché tali fasi possono dispiegarsi anche in modo intermittente, con intervalli tra una fase ed un'altra, anche per la riflessione delle parti, tuttavia la sequenza dei tempi deve essere tale da consentire la personale e completa esecuzione di tutte le operazioni da parte del notaio.

Né il supporto organizzativo di studio del notaio, per quanto efficiente, può valere ad esentare il notaio dai suoi doveri di diligenza ed accuratezza della prestazione, ad altri non delegabili.

5. Alla luce di tali principi, disattesi dalla sentenza impugnata, dovrà essere esaminata l'attività svolta dal notaio, cui era stato imputato di aver ricevuto negli ultimi giorni del mese di dicembre un numero particolarmente elevato di atti (in totale 120 e precisamente diciotto il 17 dicembre, 13 il 18 dicembre, 12 il 19 dicembre, ventitrè il 20 dicembre, 19 il 21 dicembre, 13 il ventisette dicembre, 18 il 28 dicembre, e quattro il 31 dicembre), che per gli orari di sottoscrizione, anche in relazione ai diversi luoghi nei quali sono stati stipulati, risultano di difficile compatibilità con il principio della personalità e qualità della prestazione.

Ne consegue che il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, va cassata l'impugnata sentenza in relazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, li

Il cons. est.

Antonio Segato

Il Presidente

Luigi Ferraro

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 21 DIC 2011



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO